

Entro il 31 marzo è possibile presentare istanza di iscrizione al Registro scegliendo la sezione

Runts, Onlus alla resa dei conti

Pagina a cura

di **FRANCESCO SAPIA***

Dal 1° gennaio 2026 il regime speciale delle Onlus entra nella sua definitiva quiescenza: l'abrogazione degli artt. 10 ss. del dlgs 460/1997, collegata all'operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, sicché l'Anagrafe unica viene soppressa e la qualifica Onlus cessa di produrre effetti, con conseguente necessità per gli enti interessati di ridefinire status giuridico, fiscale e tributario in tempi stretti.

In assenza di un transito automatico verso il Runts, il legislatore ha predisposto una finestra conclusiva: entro il 31 marzo 2026 le Onlus ancora iscritte possono presentare istanza di iscrizione al Registro, scegliendo la sezione coerente tra quelle dell'art. 46 Cts e adeguando lo statuto alle clausole inderogabili del Codice (attività di interesse generale ex art. 5, divieti di distribuzione, regole di governance, norme sulla devoluzione), con correlati obblighi di trasparenza e rendicontazione su modelli ministeriali.

Procedura telematica. La procedura è telematica e richiede l'allegazione dell'atto costitutivo, dello statuto aggiornato e degli ultimi due bilanci approvati; nelle Onlus con personalità giuridica, come pure quando l'ente intenda acquisirla, la competenza alla presentazione ricade sul notaio, che effettua le verifiche ex art. 22 Cts e deposita gli atti presso l'ufficio Runts competente; l'ufficio dispone di 60 giorni per l'istruttoria, con facoltà di richiesta integrazioni, comunicazione di motivi ostativi o proposta di iscrizione in sezione diversa.

L'iscrizione perfezionata nel corso del 2026, su domanda presentata entro il 31 marzo, consente, pertanto, di far decorrere la qualifica Ets dall'inizio del periodo d'imposta 2026, senza attivare il meccanismo di devoluzione che accompagna la perdita della qualifica Onlus: la cancellazione dall'Anagrafe, in tale ipotesi, non integra causa di scioglimento ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), dlgs 460/1997, né ai fini

Le tappe dell'addio alle Onlus	
Data	Novità normativa
7 marzo 2025	La Commissione europea invia all'Italia la comfort letter con la quale dà il suo benestare al nuovo regime fiscale per gli Enti del terzo settore (Ets), ovvero al titolo X del Codice del terzo settore. In questo modo, viene sbloccato il nuovo regime, che entrerà in vigore all'inizio dell'esercizio successivo
1° gennaio 2026	Entra in vigore il nuovo regime fiscale del terzo settore. Per le Onlus si apre la finestra temporale per iscriversi al Runts, il Registro unico nazionale del terzo settore. Domanda telematica: richiesta la presentazione di atto costitutivo, statuto e ultimi due bilanci
31 marzo 2026	Termine ultimo in capo alle Onlus per presentare l'istanza di iscrizione al Runts. Nel caso la domanda fosse accolta, la qualifica di Ets decorrerebbe dal 1° gennaio 2026. Nel caso la domanda non fosse stata presentata, la Onlus uscirebbe dall'orbita agevolativa e dovrebbe devolvere il patrimonio

Iva ex art. 4, comma 7, lett. b), dpr 633/1972.

Se, al contrario, la domanda non viene presentata entro il 31 marzo, l'ente esce dall'orbita agevolativa: perde i benefici connessi allo status Onlus, rientra nell'ordinario diritto tributario degli enti non commerciali o commerciali e, soprattutto, scatta l'obbligo di devoluzione ex art. 10, comma 1, lett. f), dlgs 460/1997, che la prassi amministrativa (circ. 168/E/1998 e 59/E/2007) configura in misura differenziata a seconda che segua lo scioglimento o la prosecuzione come soggetto extra-Ets.

Scioglimento. In caso di scioglimento, la devoluzione riguarda l'intero patrimonio, con il noto presidio a tutela della finalizza-

logici già tracciati dall'Agenzia delle entrate).

Istanza tardiva. È ipotizzabile che taluni enti, pur oltrepassato il termine del 31 marzo, intendano comunque accedere al Runts nel prosieguo del 2026: la normativa non preclude l'istanza tardiva, ma difficilmente consente di retrodatare la decorrenza della qualifica Ets all'inizio dell'anno; parte della dottrina ammette che l'acquisizione, ancorché tardiva, della qualifica, se accompagnata dalla dimostrazione dell'assenza di distribuzioni vietate, possa sterilizzare l'obbligo devolutivo, mentre un diverso orientamento nega tale effetto sanante una volta spirato il termine; in un contesto interpretativo non ancora consolidato, la diligenza professionale suggerisce di non confidare in soluzioni ex post.

L'alternativa dell'impresa sociale, percorribile per assetti con attività economicamente organizzate e continuative, passa obbligatoriamente da una verbalizzazione (assunta ai sensi ai sensi del dlgs 112/2017) che assuma la forma dell'atto pubblico e iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

La scelta, oltre a implicare un diverso regime fiscale, comporta una governance mission-locked e vincoli di destinazione degli utili,

risultando adatta a modelli operativi con prevalenza di attività produttive di beni o servizi in ottica solidale.

Esercizi non solari. Rimane, infine, poi il tema

Sul versante degli adempimenti, l'adeguamento statutario non è un maquillage: occorre tipizzare le attività di interesse generale, rafforzare i presidi di non lucratività e di destinazione del patrimonio, recepire gli obblighi di pubblicità, valutare l'istituzione dell'organo di controllo

degli enti con esercizi non solari: le indicazioni in consultazione dell'Agenzia delle entrate prospettano un'applicazione "graduata" del passaggio, calibrata sulle diverse chiusure d'esercizio, ma senza attenuare la data di cessazione del regime Onlus fissata al 1° gennaio 2026, né la perentorietà del 31 marzo per la presentazione dell'istanza; si tratta, dunque, di un soft landing procedurale, non di una proroga sostanziale.

Adeguamento statutario. Sul versante degli adempimenti, l'adeguamento statutario non è un maquillage: occorre tipizzare le attività di interesse generale, rafforzare i presidi di non lucratività e di destinazione del patrimonio, recepire gli obblighi di pubblicità (deposito bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, eventuale bilancio sociale quando dovuto),

nonché valutare l'istituzione dell'organo di controllo al ricorrere delle soglie dell'art. 30 Cts - comunque obbligatorio per le fondazioni - e l'eventuale revisore legale, in un'ottica di compliance sostanziale che incrocia il profilo fiscale.

Trust. Una menzione a parte meritano i trust che perdono la qualifica Onlus e le Onlus soggette a direzione, coordinamento o controllo dei soggetti di cui all'art. 4, comma 2, Cts: il Codice prevede, in tali ipotesi, un'esenzione dall'obbligo di devoluzione se lo "statuto" disciplina attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali e i beni sono stabilmente destinati a tali attività; restano tuttavia aperte questioni operative sull'estensione del vincolo di destinazione e sulla sua opponibilità ai terzi in difetto di forme tipizzate di pubblicità.

La transizione segna un cambio di paradigma: dall'appartenenza a una "specie" agevolata si passa a un sistema unitario in cui l'accesso al favor fiscale è conseguenza della conformità a regole comuni e verificabili, con un rapporto più stringente tra qualifica civilistica e trattamento tributario.

La scelta di governo degli enti non è dunque se "restare Onlus" - opzione che il diritto positivo ormai esclude - ma come continuare ad esistere tra Ets, impresa sociale o soggetto extra-Ets assumendone oneri, benefici e responsabilità, inclusa la disciplina della devoluzione.

In termini di accountability verso donatori e finanziatori istituzionali, la tempestiva iscrizione al Runts, la qualità dell'informativa economico-finanziaria e l'assetto dei controlli interni diventano segnali dirimenti di affidabilità, mentre sul piano fiscale la piena tracciabilità dell'incremento patrimoniale agevolato e la coerenza delle condotte con i divieti di distribuzione rappresentano la migliore difesa contro effetti restitutori e sanzionatori.

Il calendario, oggi, detta la strategia: entro il 31 marzo si decide la traiettoria giuridica e fiscale del post-Onlus.

***Notaio, Consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

—© Riproduzione riservata—■

L'iscrizione perfezionata nel corso del 2026, su domanda presentata entro il 31 marzo, consente di far decorrere la qualifica Ets dall'inizio del periodo d'imposta 2026, senza attivare il meccanismo di devoluzione che accompagna la perdita della qualifica Onlus

zione sociale di ricchezze accumulate in regime di favore, limitandosi la devoluzione all'incremento patrimoniale maturato negli esercizi in cui l'ente ha beneficiato dello status Onlus (ricostruito contabilmente ai sensi dell'art. 20-bis dpr 600/1973 e secondo gli indirizzi metodo-